

ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno 2025 il mese di gennaio il giorno otto in Pieve del Grappa - Crespino (TV), presso la sede sociale in via IV Novembre 31, sono presenti i seguenti signori:

1. Capovilla Lorenzo nato a Crespino del Grappa il 16/10/1941 residente a Pieve del Grappa in via g. Rossi 19 codice fiscale CPVLN241R16D157P

2. Colombana Valeria nata a Asolo il 27/06/1978 residente a Pieve del Grappa in via Monte Grappa 9 codice fiscale CLMVL78H67A471B

3. Zanusso Paola nata a Crespino del Grappa il 05/07/1973 residente a Pieve del Grappa in via General Giardino 25 codice fiscale ZNSPLA73L45D157D

4. Ceccato Juri nato a Bassano del Grappa il 28/05/2001 residente a Mussolente in via A. da Murano 5 codice fiscale CCCJR001E28A703B

5. Botter Giovanna nata a Asolo il 21/08/1986 residente a Borso del Grappa in via Malan 11 codice fiscale BTTGNN86M1A471H

6. Mustilli Massimo Antonio nato a Bergamo il 10/05/1966 residente a Cavaso del Tomba in via Granigo 5/a codice fiscale MSTMSM66P10A794R

7. Vialeto David nato a Bassano del Grappa il 16/08/1973 residente a Pieve del Grappa in via Bernardi 20/a codice fiscale VLTVD73M16A703Z

8. Pualetto Carlo nato a Crespino del Grappa il 05/03/1963 residente a Pieve del Grappa in via S. Pancrazio 11/a codice fiscale PLTCRL63C05D157G

9. Serena Massimo nato a Asolo il 07/12/1979 residente a Borso del Grappa in via Bondoli 29 codice fiscale SRNMSM79T07A471C

10. Orso Giuseppe nato in Svizzera il 14/05/1966 residente a Pieve del Grappa in via Gherla 29 codice fiscale RSOGPP66E14Z133G

11. Zonta Elia nato a Bassano del Grappa il 13/01/2001 residente a Mussolente in via Giacomo Zanella 5 codice fiscale ZNTLEI01A13A703J

I quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva la Sig.ra Colombana Valeria, che accetta, e nomina per assistere e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Botter Giovanna, che accetta, quale Segretario ed estensore del presente atto. I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Storia & Memoria - ODV".

ART. 2 - L'ODV ha sede legale nel comune di Pieve del Grappa - Crespano, in via IV Novembre 31

ART. 3 - L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 - L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

ART. 5 - L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo:

- l'assenza di scopo di lucro;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la democraticità della struttura;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione;
- i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta;
- l'elettività delle cariche associative;
- la gratuità dell'attività svolta dai volontari;
- la sovranità dell'assemblea;
- la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati;
- i diritti e gli obblighi degli associati;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato della durata di 3 anni, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: Sig. COLONBANA VALERIA
- Vice Presidente: Sig. VALERIO DAVID
- Consigliere: Sig. SERENA MASSIMO
- Consigliere: Sig. BOTTICIA GIOVANNA
- Consigliere: Sig. ORSO GIUSEPPE
- Consigliere: Sig. JANUSO PAOLA
- Consigliere: Sig. CECATO JURI

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
L'associazione chiede comunque l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2025
E' parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

1. Sig. Luigi Caporale
2. Sig. Giuseppe
3. Sig. Carlo
4. Sig. Enrico
5. Sig. Stefano
6. Sig. Roberto
7. Sig. Antonio
8. Sig. Roberto
9. Sig. Roberto
10. Sig. Roberto
11. Sig. Roberto

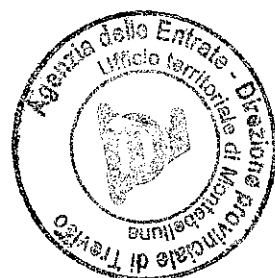
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTESILVANO
Registrato il 23 GEN. 2025
al N. 87
Sede 3

F. SENTE IL



ASSOCIAZIONE "STORIA & MEMORIA ODV"

Statuto



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Storia & Memoria - ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" saranno inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in piazza via IV Novembre n 31 nel comune di Pieve del Grappa località Crespano.

Se all'interno dello stesso comune, il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale Terzo Settore - RUNTS e di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si propone:

- di promuovere la conoscenza storica;
- l'educazione e la sensibilizzazione culturale;
- di diffondere l'importanza della memoria storica;
- la ricerca storica e archivistica.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. D);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. F);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. H);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. K);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. Conferenze e seminari
 - talk e dibattiti tematici su epoche storiche, eventi significativi o figure storiche;
 - seminari di approfondimento su temi specifici, come la storia locale, le guerre mondiali, la storia delle donne, ecc;
 - presentazioni di libri di autori che trattano argomenti storici, seguite da discussioni.
2. Visite guidate e passeggiate storiche
 - tour storici di siti rilevanti, con una guida che racconta la storia locale e le escursioni in luoghi storici accompagnate da esperti del settore.
3. Laboratori didattici
 - laboratori dove i partecipanti possono provare attività come la creazione di oggetti con tecniche antiche o la scrittura con materiali d'epoca;
 - workshop sulla storia dell'arte o della moda in epoche particolari (es. Rinascimento, Medioevo, ecc.).
4. Proiezioni di film e documentari
 - rassegne cinematografiche storiche, con film che trattano periodi o eventi storici significativi;
 - proiezione di documentari, seguiti da discussioni o incontri con esperti per approfondire i temi trattati.
5. Mostre tematiche
 - mostre fotografiche o di arte storica, che mostrano documenti, foto o opere d'arte di epoche passate;
 - esposizioni di reperti storici (ad esempio, artefatti locali, mappe antiche, abbigliamento d'epoca).
6. Rievocazioni storiche
 - rievocazioni storiche di battaglie famose o momenti significativi, con partecipazione di attori in costumi d'epoca;
 - rievocazioni di attori in costumi d'epoca, che ricreano scene di vita nelle diverse epoche storiche.
7. Corsi e cicli di lezioni
 - corsi di storia per adulti e giovani su temi specifici (ad esempio, storia romana, medievale, moderna, ecc.);
 - corsi di genealogia per aiutare le persone a ricercare le proprie origini storiche.

8. Pubblicazioni e produzione di materiale educativo
 - pubblicazione di riviste o newsletter con articoli di approfondimento sulla storia;
 - creazione di guide storiche o di materiali educativi per scuole e famiglie.

9. Progetti di ricerca storica
 - progetti di ricerca sulla storia locale, con la partecipazione di membri dell'associazione o di esperti;
 - collaborazioni con università o enti di ricerca, per promuovere la ricerca storica e il recupero di documenti.

10. Attività interattive e digitali
 - creazione di app educative o piattaforme online che esplorano la storia in modo interattivo;
 - virtual tour di luoghi storici, utilizzando tecnologie come la realtà aumentata o virtuale.

11. Festival ed eventi periodici
 - festival culturali con focus sulla storia, che includano performance, spettacoli teatrali e concerti ispirati alla storia;
 - giornate a tema dedicate a particolari epoche storiche, con attività per tutti.

12. Progetti di educazione storica nelle scuole
 - progetti educativi nelle scuole per sensibilizzare i giovani alla storia, con attività interattive, giochi didattici e laboratori;
 - corsi di storia per bambini, con storie e giochi che rendano la storia interessante e accessibile ai più piccoli.

13. Collaborazioni con altre associazioni e musei
 - co-organizzazione di eventi con altri enti culturali e musei per creare programmi condivisi e ampi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

(Perdita della qualifica di associato)

ART. 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni e all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Al componente degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dal convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo cartaceo o elettronico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati in caso di ricorso avverso la delibera dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - disciplina l'ammissione degli associati e delle quote associative;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - delibera in merito all'esclusione degli associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.

117/2017 nonchè l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

**ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibile, al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 32 – (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.